

BIBLIOTECA DI CULTURA MORLACCHI

FONDATA E DIRETTA DA
ANTONIO DE SIMONE

XXXIX

Morlacchi Editore *U.P.*

BIBLIOTECA DI CULTURA MORLACCHI
FONDATA E DIRETTA DA ANTONIO DE SIMONE

- I. *L'Io ulteriore. Identità, alterità e dialettica del riconoscimento*, di Fabio D'Andrea, Antonio De Simone e Alberto Pirni
- II. *Tra Dilthey e Habermas. Esercizi di pensiero su filosofia e scienze umane*, di Antonio De Simone, Fabio Di Clemente, Fabio D'Andrea e Fabrizio Fornari
- III. *Istantanee. Filosofia e politica prima e dopo l'Ottantanove*, di Francesco Fistetti
- IV. *Il Novecento negato. Hayek filosofo politico*, di Paolo Ercolani
- V. *Diritto, giustizia e logiche del dominio*, a cura di Antonio De Simone
- VI. *System Error. La "morte dell'uomo" nell'era dei media*, di Paolo Ercolani
- VII. *Riconoscimento e diritti umani. Grammatica del conflitto nel processo di integrazione europea*, di Irene Strazzeri
- VIII. *La stanchezza di Marte. Variazioni sul tema della guerra*, di Luigi Alfieri
- IX. *Paradigmi e fatti normativi. Tra etica, diritto e politica*, a cura di Antonio De Simone
- X. *Morfologie del contemporaneo. Identità e globalizzazione*, di Davide D'Alessandro
- XI. *Per Habermas*, a cura di Antonio De Simone e Luigi Alfieri
- XII. *Cosmopolitismo contemporaneo. Moralità, politica, economia*, a cura di Laura Tundo Ferente
- XIII. *Leviatano o Behemoth. Totalitarismo e franchismo*, di Giorgio Grimaldi
- XIV. *Paura e Libertà*, di Roberto Escobar
- XV. *Accordi armonici. Modernità di Honoré de Balzac*, di Daniela De Agostini
- XVI. *Passaggio per Francoforte. Attraverso Habermas*, di Antonio De Simone
- XVII. *La svolta culturale dell'Occidente. Dall'etica del riconoscimento al paradigma del dono*, di Francesco Fistetti
- XVIII. *Dislocazioni del politico. Tra responsabilità e democrazia. Simmel, Weber, Habermas, Derrida* di Antonio De Simone
- XIX. *L'impolitico e l'impersonale. Lettura di Roberto Esposito*, di Davide D'Alessandro
- XX. *Conflitti indivisibili. Come orientarsi nel "pensier del presente"*, di Antonio De Simone e Davide D'Alessandro
- XXI. *Leggere Canetti. "Massa e potere" cinquant'anni dopo*, a cura di Luigi Alfieri e Antonio De Simone

- XXII. *Lotte, riconoscimento, diritti*, a cura di Antonio Carnevale e Irene Strazzeri
- XXIII. *Della soggettività morale*, di Riccardo Roni
- XXIV. *Di una patria e del mondo. L'idea cosmopolitica fra utopia e realtà*, di Laura Tundo Ferente
- XXV. *Tra Simmel e Bauman. Le ambivalenti metamorfosi del moderno*, di Davide D'Alessandro
- XXVI. *L'inestricabile intreccio. Vita & Morte: passaggi*, di Davide D'Alessandro
- XXVII. *Dell'umano evento. Trittico filosofico e politico* di Antonio De Simone, Davide D'Alessandro e Riccardo Roni
- XXVIII. *Tolleranza e diritto*, di Giorgio Grimaldi
- XXIX. *Manoscritti filosofico politici. La vocazione critica del pensiero*, di Davide D'Alessandro
- XXX. *Tra Nietzsche e Freud. Soggetto, potere, esperienza del male*, di Riccardo Roni
- XXXI. *La sociologia di Parigi e la donna francese*, di Robert Michels, a cura di Raffaele Federici
- XXXII. *Post-strutturalismo e politica. Foucault, Deleuze, Derrida*, di Ruggero D'Alessandro, Francesco Giacomantonio
- XXXIII. *Il ponte sul grande abisso. Simmel e il divenire dell'essere*, di Antonio De Simone
- XXXIV. *L'insavio. Smarginature dell'esistenza tra Kant e Deleuze*, di Alberto Simonetti
- XXXV. *Intervista a Machiavelli. Tra cultura, filosofia e politica*, di Antonio De Simone, Davide D'Alessandro
- XXXVI. *La vita del potere. Una storia filosofica e politica Da Foucault a Sloterdijk*, di Davide D'Alessandro
- XXXVII. *Sogni. Realtà altra, immaginazione creativa, profezia*, di Antonino Buono
- XXXVIII. *Jean-Jacques Rousseau e noi. Indentità, verità, riconoscimento*. di Roberto Gatti

In copertina: Jean-Jacques-François Le Barbier, olio su tavola,
datato intorno al 1789.

Prima edizione: 2023

ISBN/EAN: 978-88-9392-468-9

Copyright © 2023 by Morlacchi Editore, Perugia. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la copia fotostatica, non autorizzata.

redazione@morlacchilibri.com – www.morlacchilibri.com.

Finito di stampare nel mese di settembre 2023 da LOGO srl, Borgoricco (PD).

Antonio Maria Ligresti

IN NOME DELLA NOTA

Beni culturali e diritti d'autore

Genealogia e norma



Morlacchi Editore U.P.



Indice

| | |
|---------------------|----|
| <i>Introduzione</i> | 11 |
|---------------------|----|

PARTE PRIMA

Del diritto d'autore

| | | |
|------|---|----|
| I. | Profilo giuridico della norma | 25 |
| II. | Diritti morali e diritti patrimoniali d'autore | 49 |
| III. | Diritti connessi e utilizzazioni libere | 61 |
| IV. | Genesi storica dell'istituto giuridico | 71 |
| V. | In nome della nota: beni musicali <i>alias</i> beni culturali | 99 |

PARTE SECONDA

Sul profilo storico giuridico

| | | |
|------|---|-----|
| I. | La locuzione 'beni culturali' | 107 |
| II. | La svolta degli Anni Novanta | 133 |
| III. | Dal T.U. al Codice | 139 |
| IV. | Genesi storica dell'articolo 9 della Costituzione | 147 |

PARTE TERZA

Sulla normativa vigente

| | | |
|------|---|-----|
| I. | Individuazione dei beni culturali | 167 |
| II. | Categoria speciale di beni culturali | 177 |
| III. | Il riparto di competenze | 181 |
| IV. | La dichiarazione di interesse culturale | 197 |

PARTE QUARTA – APPENDICE

Sulla riproduzione (digitale) dei beni culturali.

Il P.N.R.R. per il 'Digital Cultural Heritage'

| | | |
|------|------------------------|-----|
| I. | Premessa | 227 |
| II. | La disciplina vigente | 229 |
| III. | Sviluppi recenti | 237 |
| IV. | Conclusioni | 243 |
| | <i>Bibliografia</i> | 245 |
| | <i>Indice dei nomi</i> | 275 |

*ad Alessio,
con immutato eterno amore.*



Introduzione

In questi ultimi decenni lo sviluppo impetuoso delle tecnologie digitali ha posto in primo piano il tema della proprietà intellettuale e, conseguentemente, della protezione del lavoro creativo: l'ICT ha consentito l'accesso e la riproduzione di testi scritti, ed in generale delle più varie manifestazioni artistiche secondo modalità e tempi prima impensabili. Ci si interroga sull'attualità di un istituto giuridico plurisecolare come il 'diritto d'autore', sull'eventualità di un suo radicale superamento e, quindi, sui nuovi profili di tutela dei diritti morali e patrimoniali delle opere d'ingegno.

Il focus del presente lavoro riguarda un aspetto – poco trattato – sia della normativa inerente ai beni culturali che di quella riguardante il diritto d'autore, vale a dire la tutela giuridica delle opere e degli spartiti musicali, dunque i beni musicali. In quanto opere dell'ingegno, tale categoria è sovrapponibile – sia concettualmente che giuridicamente – a quella dei beni culturali entrambe però portatori rispettivamente di distinti ma non contrapposti interessi, giuridicamente apprezzabili, un interesse individuale la prima, un interesse collettivo la seconda, di cui è necessario garantire il corretto bilanciamento al fine di salvaguardare sia l'interesse del singolo – ossia l'autore – ma anche quello della collettività, nella fruizione dell'opera d'ingegno.

Il testo propone un quadro descrittivo, sintetico ma esaustivo, dell'evoluzione storico-normativa in materia di tutela sia dei beni culturali che della proprietà intellettuale, nel solco del profilo costituzionale di riferimento, ovvero gli articoli 9 e 21, posti dal legislatore costituente, rispettivamente, a garanzia della protezione e conservazione del patrimonio culturale e della libera manifestazione di pensiero nelle sue varie forme di espressione.

La materia inerente ai beni culturali ha trovato puntuale e sistematica regolazione con l'entrata in vigore, nel 2004, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – consentendo al legislatore delegato di ricomprendere nella categoria giuridica dei beni culturali anche gli spartiti e le opere musicali – alla luce, nel 2001, del processo di revisione del Titolo V, Parte II, della Costituzione, che ha ridefinito funzioni e compiti in materia semplificandone i relativi procedimenti amministrativi. La presente ricerca rappresenta, dunque, un breve contributo di sintesi sull'analisi di tale specifico comparto normativo le cui fondamenta poggiano sia sul Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rubricato “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” (di seguito, ‘Codice’) sia sulla Legge 22 aprile 1941, n. 633, rubricata “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” (di seguito, ‘L.d.A.’), entrambi sottoposti a vari e continui interventi di ‘manutenzione’ legislativa, al fine di aggiornarne i relativi istituti giuridici.

Allo scopo di tracciare il quadro di riferimento attuale in materia, nella Prima Parte, attraverso la disamina della relativa giurisprudenza, è approfondita la normativa di tutela autoriale, ovvero la Legge n. 633/1941 – che seppur approvata in età prerepubblicana, è ancora in vigore dopo però essere stata sottoposta ad un profondo rimaneggiamento giuridico – non senza averne ricostruito la genesi attraverso un sintetico studio in chiave storico-comparati-

va dei due sistemi giuridici prevalenti in materia, ovvero il sistema anglosassone, nel Regno Unito, e quello del *droit d'auteur*, in Francia, oltre all'analisi del contesto italiano: nel complesso, agli albori si tende a privilegiare l'editore rispetto all'autore – considerando le differenze esistenti tra i due sistemi giuridici continentali – e poi, gradualmente, acquista centralità l'autore, a cui sono attribuiti inizialmente diritti di carattere patrimoniale e, successivamente, con l'esaltazione del lavoro intellettuale/creativo anche i diritti morali collegati alla personalità autoriale. Posando lo sguardo indietro, la Seconda Parte è dedicata ad una sintetica ma accurata ed esaustiva ricognizione dei più importanti provvedimenti legislativi in materia di beni culturali, senza però trascurare, da un lato, la più significativa giurisprudenza costituzionale ed amministrativa, dall'altro, la prevalente dottrina in materia. La Terza Parte, invece, verte su alcuni dei principali istituti giuridici della vigente disciplina, ovvero il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ed il relativo profilo giurisprudenziale: nella fattispecie, le nozioni di “beni culturali” e di ‘cose’ dotate di specifiche disposizioni tutorie; il riparto di competenze in tema di tutela e valorizzazione e, infine, il procedimento amministrativo di dichiarazione dell'interesse culturale riguardante i beni culturali appartenenti ai soggetti privati.

L'obiettivo è quello di fornire un utile strumento di carattere divulgativo tanto agli addetti ai lavori quanto a coloro che si accostano a tale materia per semplice diletto, al fine di conferire la giusta dignità ad una categoria di beni culturali¹ – la *species* di cui i beni musicali rappresentano un *genus*, secondo la normativa di riferimento – spesso trascurati ma inclusi a pieno titolo nella rete del patrimonio culturale territoriale: i beni musicali² – da intendere come

1. Sul punto, v. Bianconi L., *La musica come bene culturale*, in «Economia della cultura», Il Mulino, Bologna, 1998.

2. Non si può trascurare che l'aggettivo ‘musicale’ è presente in una sola

oggetti e testimonianze della tradizione musicale in una determinata cultura, quindi partiture, spartiti, manoscritti e stampe musicali, dischi, nastri magnetici, ma anche strumenti musicali, bozzetti scenici, documentazione iconografico-musicale e di interesse etnomusicologico, archivi musicali e sonori, a cui va riconosciuto un valore intrinseco fondativo (in termini di identità culturale) al pari dei beni storico-artistici – segmento dell’armatura culturale di un territorio, in quanto beni comuni tipizzanti (si prenda, ad esempio, la città di Pesaro ed il suo rapporto con il genio di Gioacchino Rossini!). Per la propria specificità i beni musicali rivestono, dunque, una doppia valenza, ovvero materiale ed immateriale, in grado di connotare l’identità culturale di una comunità ed attivare meccanismi virtuosi di crescita socioeconomica. Ai beni musicali va attribuito, pertanto, lo stesso interesse culturale che rivestono i beni culturali, riconoscendone il pregnante valore storico-artistico.

In un quadro di forte incertezza economica – come quello attuale, tra i postumi della recente emergenza sanitaria e le conseguenze (imprevedibili?) del conflitto russo-ucraino, ancora in corso – caratterizzato da una forte competitività a livello territoriale, malgrado la globalizzazione³ tenda a soffocare le diversità culturali, e più in generale i localismi, il ‘successo’ di ciascuna area locale dipende in maniera rilevante dalla competitività espressa da ciascun territorio, con l’eventuale effetto di esclusione di tutte quelle aree che non sono in grado di sostenere i

fattispecie nel Codice del 2004, all’art. 10, comma 4, lett. *d*), ovvero la categoria degli ‘spartiti musicali’, configurati dalla disciplina vigente come beni librari suscettibili di tutela in quanto dotati di rarità e pregio.

3. Sul punto, si vedano Giddens A., *Il mondo che cambia: come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*, Il Mulino, Bologna, 2000; anche Cesareo V. - Magatti M. (a cura di), *Le dimensioni della globalizzazione*, FrancoAngeli, Milano, 2000; Hirst P. - Thompson G., *La globalizzazione dell’economia*, Editore Riuniti, Roma, 1997; Robertson R., *Globalisation*, Sage, Londra, 1992.

ritmi imposti dalla nuova ‘epoca della competizione’, e ciò in termini non solo economici, ma anche – se non soprattutto – culturali, sociali e politici⁴. Uno degli effetti più evidenti dei processi di globalizzazione è, infatti, il mutamento d’indirizzo nel concepire lo sviluppo locale non più come imitazione di modelli altrui, secondo un approccio emulativo; ciò comporta il rischio di trascurare opportunità e potenzialità che invece si colgono soltanto se si prendono in considerazione le risorse disponibili, ossia le ‘risorse endogene’, al fine di una loro riqualificazione e riproduzione, secondo un paradigma che faccia coesistere crescita economica e miglioramento della qualità sociale dei territori⁵.

Per la sopravvivenza delle comunità locali, è necessario pertanto ‘adeguare’ la globalizzazione ai processi di sviluppo locale: globale e locale sono da considerare due facce della stessa medaglia: la ‘glocalizzazione’⁶ – il cui motto è “*think global, act local*” (tradotto letteralmente, “pensa globalmente, agisci localmente”) – è la via d’uscita per ripensare i processi di sviluppo socioeconomico delle comunità locali, valorizzandone le tradizioni, le testimonianze, le stratificazioni storiche e le espressioni culturali del passato che esse esprimono.

4. Sul rapporto tra globalizzazione e diritto, *ex multis* v. CARETTI P., *Globalizzazione e diritti fondamentali*, in «Diritto e Società», n. 1, 2013.

5. Cfr. TRIGLIA C., *Sviluppo senza autonomia*, Il Mulino, Bologna, 1994; anche, BECATTINI G. – RULLANI E., *Sistema locale e mercato globale*, in «Economia e politica industriale», n. 80, 1993; e DE RITA G. – BONOMI A., *Manifesto per lo sviluppo locale*, Bollati Boringhieri, Torino, 1998.

6. Tale termine, coniato nei primissimi anni Ottanta da alcuni economisti giapponesi, è stato riscoperto, negli anni Novanta, dal sociologo inglese Roland Robertson ed in seguito rielaborato dal sociologo polacco Zygmunt Bauman. Secondo Bauman al centro della struttura sociale vi è la comunità locale, verso cui deve tendere la globalizzazione (i ‘glocalismi’), con al centro l’individuo, con le proprie tradizioni, usi e costumi (patrimonio locale materiale ed immateriale), e la comunità locale di appartenenza. Per una maggiore comprensione sul punto, v. BAUMAN Z., *Globalizzazione e glocalizzazione*, Armando Editore, Roma, 2005.

Le risorse endogene – ovvero le risorse proprie del territorio, strettamente legate alla tradizione ed all'identità della comunità locale – nell'era dominata dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, rappresentano una delle opportunità più preziose per lo sviluppo locale. In tale ottica, la filiera del patrimonio culturale⁷ – ossia beni storico-artistici, librari e archivistici, archeologici, architettonici e del paesaggio, oltre ai beni etnoantropologici ed i beni musicali – si presenta come strumento privilegiato dei 'processi di sviluppo dal basso'⁸, ovvero quei processi in cui, attraverso un approccio di sviluppo 'bottom up', acquisiscono centralità sia i fattori socioculturali (il 'capitale culturale') sia quelli istituzionali e politici (il 'capitale sociale') di una determinata realtà territoriale – da cui dipende sempre più il destino delle comunità – in grado rimodulare l'identità del contesto territoriale per cogliere e perseguire nuove opportunità di sviluppo. (Nel solco di tale orientamento, con la revisione costituzionale, nel 2001, del comparto normativo dedicato al regime delle autonomie locali, le competenze in materia di sviluppo locale sono transitate dallo Stato alle Regioni)⁹. Pertanto, una oculata gestione ed una efficace azione di valorizza-

7. Cultura come motore dello sviluppo di medio e lungo termine, strumento di crescita socioeconomica e, quindi, leva per l'innalzamento dei livelli occupazionali grazie anche sia all'incremento della domanda di fruizione dell'intera filiera del patrimonio culturale sia alla sempre maggiore mobilità. Cfr. FLICK G.M., *L'articolo 9 della Costituzione: dall'economia di cultura all'economia della cultura. Una testimonianza del passato, una risorsa per il futuro*, in «Rivista AIC», n. 1, 2015. Sull'argomento, con lo sguardo volto al Mezzogiorno d'Italia, cfr. BARCA F., *La valorizzazione della cultura, risorsa per lo sviluppo del mezzogiorno*, in «Economia della cultura», a. X, n. 2, 2000.

8. Cfr. CAFAGNA L., *Dualismo e sviluppo nella storia d'Italia*, Marsilio, Venezia, 1989.

9. Cfr. CARAVITA B., *La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Regioni, Stato e autonomie fra Repubblica e Unione europea*, Giappichelli, Torino, 2002; anche, AA.VV., *La riforma del Titolo V della Costituzione e i problemi della sua attuazione*, in «Astrid», marzo 2002, Roma; GROPPI T. – OLIVETTI M. (a cura di), *La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V*, Giappichelli, Torino, 2002.

zione del patrimonio culturale¹⁰, attraverso forme di collaborazione orizzontale e verticale tra pubblico e privato¹¹, creano i presupposti per un processo virtuoso di sviluppo locale integrato e sostenibile, basato sulla promozione delle specificità locali, tra le quali rientrano a pieno titolo anche i beni musicali, da intendere, quindi, come testimonianze di fenomeni culturali identitari. (Come ignorare Cremona, patria di Antonio Stradivari – universalmente riconosciuto come il migliore liutaio della storia – e di Claudio Monteverdi – autore della prima opera lirica, “*L’Orfeo*”, nel 1607 – senza dimenticare uno dei maggiori violoncellisti del Novecento, Salvatore Accardo).

In forza di un principio compensativo, i processi di globalizzazione rilanciano la dimensione locale, stimolando le realtà territoriali – quelle sufficientemente omogenee – a mettere in atto interventi più efficaci in termini di concertazione, di sinergie, di integrazione, al fine di valorizzare le risorse naturali e le risorse culturali dei territori, ovvero le stratificazioni storico-culturali, per ridurre il gap con le aree più sviluppate. A tal proposito, meritano una menzione le parole di Albert Hirschman (1968):

...lo sviluppo dipende non tanto dal trovare le condizioni ottimali delle risorse e dei fattori di produzione dati, quanto dal suscitare e utilizzare risorse e capacità nascoste, disperse o malamente utilizzate¹².

Dove esiste questo tipo di dinamica, si riesce ad imprimere una svolta alle politiche di *governance* locale: oggi,

10. Cfr. LEANZA U., *I beni culturali tra realtà locale e globalizzazione*, Nangard, Milano, 2008.

11. La memoria va all’esperienza dei ‘distretti industriali’ (normati dalla Legge 5 ottobre 1991, n. 317) ed a quella dei ‘sistemi produttivi locali’ (disciplinati dalla Legge 11 maggio 1999, n. 140); mentre, in tempi più recenti, la fattispecie dei ‘sistemi turistici locali’, regolamentati dalla Legge 29 marzo 2001, n. 135. Cfr. ZANETTI L., *Sistemi locali e investimenti culturali*, in «Aedon», n. 2, 2003.

12. Cit. HIRSCHMAN A., *La strategia dello sviluppo economico*, La Nuova Italia, Firenze, 1968.

più che mai, la filiera del patrimonio culturale rappresenta la risorsa endogena per eccellenza su cui concentrare non solo adeguate politiche di tutela e conservazione ma, soprattutto, virtuose azioni di promozione e divulgazione dell'offerta storico-culturale dei territori¹³. In tal senso, un modello da esportare è Pesaro, nelle Marche: dal 2017 'Città creativa Unesco della Musica', dove il patrimonio musicale, vero *genius loci*, è assunto a strumento di sviluppo socioeconomico sostenibile, vero fattore di rigenerazione urbana.

Da elemento strategico cardine nell'approccio territoriale allo sviluppo locale, a (sotto)categoria giuridica – dal tenore delle disposizioni codicistiche si coglie il vuoto legislativo in materia: infatti gli spartiti musicali sono individuati come una *species* del *genus* 'beni librari'¹⁴ – per cui musicologi ed addetti ai lavori auspicano che sia conferita la giusta dignità giuridica di categoria autonoma al 'patrimonio musicale' e, conseguentemente, delineata una nozione ampia di bene musicale – adeguata all'immaterialità del bene – con la relativa specifica disciplina, separata dalla normativa generale dei beni culturali, sollecitando, inoltre, l'istituzione, presso il ministero, di un'apposita direzione generale preposta alla tutela, alla conservazione, alla catalogazione, alla valorizzazione ed alla fruizione del 'patrimonio della musica', da collocare all'interno della categoria dei 'beni comuni'.

Che la musica in ogni sua forma e attraverso qualunque modo di riproduzione fa parte a pieno titolo della cultura dell'individuo, utile a perfezionarne la personalità, lo ricorda anche una recente Sentenza della Cassazione, Sez. Penale, la n. 14782/2022, in cui si afferma che l'ascolto

13. Cfr. BECATTINI G., *Mercato e forze locali: il distretto industriale*, Il Mulino, Bologna, 1987.

14. Cfr. GUALDANI A., *I beni musicali: verso una definizione*, in *Il Saggiatore Musicale*, n. 1, Leo S. Olschki, Firenze, 2004.

della musica rientra a pieno titolo nel contesto di quei piccoli gesti di normalità quotidiana, che anche la Corte Costituzionale considera “*legittimi ambiti di libertà residua dei soggetti* (detenuti)”, anche in regime di carcere duro; quindi, l’ascolto di cd musicali riveste finalità rieducative, che caratterizzano il regime detentivo. Che l’arte musicale esprima valori unitari e principi fondanti di una Nazione, lo ricorda, inoltre la nota Sentenza n. 153/2011 della Corte Costituzionale, con cui è affermato che “*la diffusione dell’arte musicale, la formazione degli artisti e l’educazione musicale della collettività* rientrano tra gli obiettivi dell’attività statale in quanto esplicazione dei principi fondamentali dello sviluppo della cultura e della tutela del patrimonio storico-artistico della Nazione, sanciti dall’articolo 9 della Costituzione; va, altresì, sottolineato che con la diffusione dell’arte musicale e l’educazione musicale a vantaggio della collettività si persegue un primario interesse pubblico.

Nonostante la Costituzione attribuisca alla ‘cultura’ il valore di elemento costitutivo ed identitario della Repubblica, utile alla formazione di una comune coscienza civile nel Paese, negli ultimi due decenni sono stati costantemente ridotti gli investimenti pubblici per il comparto cultura, derubricando tale settore a elemento marginale nel processo di sviluppo complessivo della società e dedicando scarsa attenzione alle specifiche ricadute nel mondo del lavoro: è necessario, dunque, riconoscere il valore sociale del patrimonio storico-artistico della Nazione (non a parole, ma coi fatti), definire un programma organico di interventi pubblici rilanciando gli investimenti, a lungo termine, a sostegno del settore dell’arte e, in generale, della cultura, ciò per l’impatto positivo nel Paese non solo in termini economici, ma anche di benessere della collettività, di sviluppo e di coesione sociale.

Alle superiori sintetiche riflessioni, fanno da corollario le ben più solenni affermazioni della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, secondo cui l'agenda politica in materia di patrimonio culturale¹⁵ è lasciata all'improvvisazione, essendo improntata sulla "logica dell'emergenza":

pur considerando la natura, la tipologia e la complessità della tutela e conservazione del bene pubblico, la gestione degli interventi è apparsa per lo più contrassegnata da una logica dell'emergenza non legata a quel circuito virtuoso di una programmazione pluriennale...¹⁶;

nel comunicato (del 22/12/2020) dell'Ufficio stampa della Corte dei Conti, è sottolineato (e suggerito!) il necessario e stretto coordinamento tra i diversi livelli istituzionali di governo, soprattutto riguardo la fase di programmazione degli interventi da condividere con le amministrazioni locali, secondo un approccio strategico di sistema che possa "*riconsegnare al Paese e alla collettività un patrimonio culturale 'risanato', anche grazie ad una minore frammentazione delle risorse finanziarie destinate*".

15. Secondo stime per difetto, il patrimonio culturale nazionale (il 60% circa del patrimonio artistico mondiale, secondo l'Unesco; i siti italiani inseriti nella Lista del Patrimonio Culturale mondiale sono 53 su 1030 al mondo) consta di 4.588 siti, suddivisi tra gallerie d'arte, aree archeologiche, monumenti e musei (1800, di cui 483 statali), 12.000 biblioteche (di cui 46 statali), 11.000 chiese e monasteri, 30.000 dimore storiche, 100 archivi statali, 3 musei di arte contemporanea. Secondo una valutazione (2014) della Ragioneria dello Stato, il valore complessivo di tale patrimonio ammonterebbe a circa 179 miliardi di Euro (ma potrebbe essere di molto superiore, quasi il doppio), di cui 158 miliardi è il valore degli oggetti d'arte (ossia, beni storico-artistici, demotnoantropologici, archeologici, paleontologici, librari e archivistici), ai quali occorre aggiungere 20 miliardi in relazione agli immobili. (Fonte: Corte dei Conti, *Giudizio sul rendiconto generale dello Stato 2015. Memoria del Procuratore generale*, Roma, 2016).

16. È quanto emerge dall'indagine, approvata dalla Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti con Delibera n. 15 del 2020, sul "*Fondo per la tutela del patrimonio culturale*", istituito dall'art. 1, commi 9 e 10, Legge n. 190/2014 (rubricata "*legge di stabilità 2015*"), con una dotazione di 100 milioni di Euro all'anno (dal 2016 al 2020), di pertinenza del Ministero dei beni e delle attività culturali (oggi, Ministero della Cultura), allo scopo di garantire l'attività di manutenzione e conservazione del patrimonio culturale del Paese.